

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1034-P844/4122 sott. 46 bis

Roma, 16 settembre 2008

**OGGETTO:** D.M. 18 settembre 2002 - Richieste di chiarimenti in merito ai termini di adeguamento per le strutture sanitarie. Quesito.

Con le note indicate a margine è stato posto a questa Area, da parte di codesti Uffici, un quesito inteso a chiarire quali sono i termini temporali entro i quali debbono essere conclusi i lavori, pianificati o in corso, previsti per le strutture sanitarie per le quali il progetto risulta essere stato approvato, dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, prima dell'entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002.

Tanto premesso, in relazione al quesito posto si è del parere che, previa dimostrazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa da parte del titolare della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per i casi previsti dall'art. 4, comma 2, lett. b) del D.M. 18 settembre 2002, i lavori devono essere necessariamente completati entro il termine stabilito dall'art. 6 del decreto medesimo che, salvo proroghe, è oramai scaduto.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito formulato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia, volto a chiarire quali debbano essere i termini di adeguamento alle norme di prevenzione incendi nel caso di strutture sanitarie esistenti per le quali non sussiste l'obbligo di adeguamento alla regola tecnica allegata al DM 18.09.2002 per le quali siano in pianificati o in corso lavori sulla base di un progetto approvato dal Comando provinciale VV.F..

Al riguardo si ritiene che i termini di adeguamento per tali strutture non possano essere diversi da quelli fissati per le altre strutture sanitarie.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

**Parere del Comando**

Com'è noto è scaduto il termine per l'adeguamento delle strutture sanitarie esistenti alla regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. in oggetto.

Ciò ha generato, nel confronto quotidiano con il mondo della professione, dei dubbi interpretativi che si chiede di chiarire.

In particolare, il combinato disposto degli articoli 4 comma 2 e 6 esclude dall'obbligo dello adeguamento entro 5 anni dall'entrata in vigore del Decreto le strutture sanitarie esistenti *“per le quali sono stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco”*.

Si richiede, pertanto, alla luce di quanto riportato, quale sia il termine temporale per l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto di adeguamento di quelle strutture sanitarie esistenti che lo hanno sottoposto all'esame del Comando Provinciale prima dell'emanazione del Decreto in argomento.

È parere di questo Comando che tale termine temporale debba coincidere con quello dichiarato dal titolare dell'attività al momento della presentazione del progetto ovvero notificato successivamente sulla scorta dei finanziamenti che gli sono stati accreditati.